



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale*

*e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

*Ufficio XIV*

Roma, 10 agosto 2015

Al Comune di Caponago  
Via Roma, 40  
20867 Caponago (MB)

Protocollo n. 63898

Rif. prot. entrata n. 10618 del 12.02.2015

Allegati n.

Risposta a nota 1099 del 6.02.2015

Oggetto: Applicazione articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio (art. 11 CCNL 31 marzo 1999).

Codesto Comune richiede parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 con specifico riferimento alle quote a carico del bilancio dell'ente per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni dirigenziali.

In particolare, codesto Ente ravvisa una contraddizione fra i contenuti della circolare RGS n. 12/2011 ed il principio di indirizzo contenuto nella delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie: *“Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*.

Tale principio di indirizzo discende direttamente dal disposto normativo laddove - nel definirne l'ambito di applicazione - fa riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. La norma si inserisce infatti in un quadro complessivo di misure finalizzate al contenimento della spesa di personale già illustrate da questa Ragioneria con la propria circolare n. 12/2011.

Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che la posizione della Corte dei Conti - pienamente condivisibile - detta una chiave di lettura sistematica del citato articolo 9, comma 2 bis, e non si pone in antitesi con l'interpretazione della norma offerta da questa Ragioneria.

Ne deriva che l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 deve quindi riguardare tanto le risorse del fondo per la contrattazione integrativa quanto le risorse che - nella peculiare fattispecie prevista dal CCNL per i comuni privi di posizioni dirigenziali - sono a carico del bilancio: la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti intende infatti porre un limite anche a quelle risorse che, facendo capo al bilancio, potrebbero generare, ove non sottoposte a limitazioni, ingiustificati effetti onerosi per gli enti di minore dimensione, attraverso l'incremento degli incarichi di posizione organizzativa e/o del loro relativo valore.

La medesima delibera, tuttavia, non appare prescrivere che le risorse del fondo siano da "sommare" a quelle iscritte in bilancio per remunerare la retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, determinando un unico "monte-risorse" da sottoporre a riduzione.

Viceversa, appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell'ente).

In considerazione di quanto sopra specificato - nel ribadire che non si ravvisa contraddizione fra la circolare RGS n. 12/2011, destinata alla generalità delle pubbliche amministrazioni, e le indicazioni contenute nella citata delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti, riferite alla specifica tipologia prevista dall'art. 11 CCNL 31 marzo 1999 - si precisa quanto segue:

- a. nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell'anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 risulta rispettato;
- b. la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì - in presenza di mancato reincarico - in un minore onere a carico del bilancio dell'ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell'articolo citato.

Si ritiene pertanto utile raccomandare la verifica che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'ente, nel periodo di vigenza della norma, siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dell'articolo 9, comma 1 del DL n. 78/2010.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
(F.to)